

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1851

— 98 —
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Atti diversi — Comunicazione del prefetto del regio palazzo — Deputazione alle LL. MM. in occasione del capo d'anno — Relazione sull'articolo del progetto di legge sulla leva militare, rinviato alla Commissione — Retazione di quest'articolo, e approvazione di una proposta transitoria in fine della legge — Congedo — Adozione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 5 pomeridiane.

QUARRELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato senza osservazione.

ATTI DIVERSI.

CITRARI, segretario, legge il seguente sunto di petizione:

553. Barberis Giovanni di Torino (petizione mancante delle qualità prescritte dal regolamento).

L'abate Carlo Cameroni annuncia con lettera la morte di G. Berchet, e nello stesso tempo fa omaggio al Senato di parecchi esemplari di cenni necrologici intorno al medesimo.

Il presidente della regia Università di Torino fa omaggio al Senato di parecchie copie stampate dell'orazione inaugurale pel riaprirmento degli studi, fatta dal professore cavaliere Paravia.

L'intendente generale dell'azienda generale delle strade ferrate fa omaggio di una quantità di esemplari dimostranti la rendita e le spese della strada ferrata tra Torino ed Arquata nei primi undici mesi 1851.

Il prefetto del regio palazzo annuncia per lettera al presidente che le Loro Maestà riceveranno la deputazione del Senato nella mattina del giorno di mercoledì.

DEPUTAZIONE ALLE LORO MAESTÀ IL RE E LA REGINA IN OCCASIONE DEL CAPO D'ANNO.

PRESIDENTE. In coerenza allo stile usato in altri casi simili si è fatta la tratta negli uffici de' senatori cui toccherà l'onore, unitamente beninteso al presidente, di essere al cospetto delle Loro Maestà in quell'occasione.

La tratta è de' seguenti nomi:

Jacquemoud — Della Planargia — Moreno — Doria —
— Di Bagnolo — Provana del Sabbione — Fraschini.
Supplementari: Di Collegno Giacinto — Cibrario.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione sul progetto di legge per la leva.

COLLA, relatore. Signori, la legge sul reclutamento dell'armata di cui siamo per compiere la discussione, dopo avere

dichiarato che tutti i cittadini dello Stato vanno soggetti alla leva e debbono essere iscritti sulle liste del comune ove hanno legale domicilio, stabilisce le pene a cui debbono soggiacere coloro che stansi sottratti all'iscrizione sulle liste, oppure dopo questa iscrizione abbiano mancato di presentarsi per soddisfare al debito loro.

Queste disposizioni generali parve giustamente ad alcuno che male si applicherebbero al caso speciale di regnicoli nati in paese straniero e non aventi in alcun comune dello Stato quel domicilio legale che questa legge fa dipendere dall'esistenza di padre, madre o tutore del giovane soggetto alla leva. Epperò sulla proposta d'un onorevole senatore si è riparato a questa mancanza dichiarando che sarà considerato come domicilio legale del cittadino nato e dimorante all'estero il comune dello Stato ov'esso o la sua famiglia furono ultimamente domiciliati.

Merco di quest'aggiunta i cittadini dello Stato nati e dimoranti all'estero sono interamente paraggiati agli altri, non ponno in alcun caso esentarsi dall'obbligo di soddisfare alla leva, e se manchino di farsi inscrivere, od iscritti non rispondano alla chiamata, debbono, come tutti gli altri, soggiacere alle pene dalle leggi stabilite contro gli ommessi e contro i renitenti.

Ma un altro onorevole senatore non poté appagarsi di questo paraggiamento pel timore che giovani nati all'estero da padre regnicolo non siano conosciuti nel comune ove la loro famiglia ebbe in ultimo luogo domicilio, e senza curarsi di soddisfare al debito della leva, profittino quando loro torna a conto della qualità di cittadini del nostro Stato. Egli propose perciò un articolo addizionale tendente a privarli dei diritti che loro concede l'articolo 19 del Codice civile, qualora prima dell'età d'anni venti non abbiano fatto trascrivere il loro atto di nascita in qualche comune dello Stato o Consolato nazionale.

Conformandosi agli ordini del Senato, la Commissione ha proceduto a maturo esame di questa proposta con intervento dell'onorevole ministro della guerra, dopo di che diede incarico al suo relatore di presentare al Senato i risultati di questo suo studio.

L'articolo che si propone d'inserire nell'ultimo titolo di questa legge fu dall'autore scritto in questi termini:

« Non godrà dei diritti, di cui all'articolo 19 del Codice civile, il figlio di un cittadino nato in paese straniero, quando, prima dell'età d'anni venti, il suo atto di nascita non sia stato trascritto alla sua richiesta od a quella de' suoi genitori sui registri dello stato civile di qualche comune dello Stato, ovvero nel registro di un console di Sua Maestà. »

Siffatta disposizione, che troppo male si accorda con quelle

del Codice civile sul godimento e sulla privazione dei diritti civili, e con quelle che abbiamo or ora adottate per renitenti e per coloro che siasi sottratti all'iscrizione sulle liste di leva, non potrebbe certamente ottenere favorevole accoglienza dal Senato quando non fosse dimostrata assolutamente necessaria, od almeno così utile ed opportuna che c'induca a scostarci di tanto dai principii e dalle regole generali.

L'articolo 19 del Codice civile vuole che il figlio nato in paese straniero da padre regnicolo sia regnicolo anch'esso e ne goda senz'altro tutti i diritti; e nel capo successivo dello stesso Codice, trattando dei casi in cui il cittadino può essere privato de' suoi diritti civili, il legislatore si mostra sommaramente restio a pronunziarne la perdita, richiedendo che il regnicolo abbia acquistato la naturalità in paese straniero, od abbia manifestato l'animo suo di non più ritornare nello Stato senza che basti a questo fine il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata e gli stabilimenti commerciali ch'egli vi possieda.

A fronte di queste disposizioni, voi ben vedete, o signori, quanto il proposto articolo si allontani dai principii consacrati nel Codice civile togliendo al figlio di un regnicolo, e perciò regnicolo egli stesso, i diritti civili che gli competono per la sola omissione di far trascrivere prima che sia giunto all'età di vent'anni il suo atto di nascita in un comune dello Stato.

Ed anche più grave sarebbe il contrasto fra l'articolo proposto e le altre disposizioni di questa legge, perlocchè, mentraper generale disposizione il cittadino che ometta di farsi inscrivere sulle liste di leva, non va perciò sottoposto a pena o danno di sorta, ed ha tempo di soddisfare al suo debito sino al momento dell'estrazione della sua classe, ed anche dopo questa è ammesso a adebitarsi in altra leva qualunque volta si presenti spontaneo all'estrazione, noi puniremmo invece colla grave pena della privazione dei diritti civili il regnicolo nato all'estero, e perciò più sensibile per le difficoltà della lontananza, e lo puniremmo anche prima che abbia raggiunta l'età della leva, anche prima che siasi fatta certa la di lui intenzione di non pagare il tributo, ed anche senza lasciargli tempo alcuno a respicenza.

La Commissione non ha creduto che questa disuguaglianza di trattamento e questa severità di disposizioni per regnicoli nati e dimoranti all'estero sia bastantemente giustificata da necessità, ed anzi le parve che la privazione dei diritti civili pel maggior numero di coloro che ne sarebbero colpiti riuscirebbe assai meno efficace del pericolo che ora corrono, e da cui sarebbero liberati, di sottostare alle pene della renitenza e all'obbligo del servizio militare, se pure non si condannano a perpetuo esilio dalla patria; per le quali cose essa opinò non potersi consigliare l'adozione dell'articolo proposto.

Ma per altra parte, riconoscendo la necessità di provvedere in qualche modo a riparo degli allegati inconvenienti assai gravi ed incontestabili, ella passò ad esaminare se alcun'altra disposizione sia per avventura opportuno d'inserire in questa legge.

Secondo le informazioni che ci vennero somministrate, un Codice consolare, che il Ministero sottopose all'esame di una speciale Commissione, conterrà appropriate regole a questo fine, e coteste regole acquisteranno maggior forza per legislative disposizioni sugli atti dello stato civile passati all'estero, le quali faranno parte di una legge generale già progettata intorno a questa parte importante della nostra legislazione.

Tuttavia, potendosi credere che l'emanezione di questa legge sulla leva preceda quella della legge sullo stato civile non ancora presentata al Parlamento, la Commissione pensa che possa riuscire opportuna l'aggiunta di una disposizione transitoria tendente ad avere intanto contezza dei figli nati all'estero da padri regnicoli, ed ha perciò l'onore di proporre al Senato un articolo da porsi in fine della legge espresso in questi termini:

« Sino a che per gli atti di stato civile fatti all'estero sia provveduto in maniera che meglio assicuri l'applicazione di questa legge ai regnicoli nati in paese straniero, qualunque cittadino che abbia avuto prole in estero paese dovrà fra un anno farne o trasmetterne dichiarazione al console nazionale residente nel distretto consolare in cui la nascita ebbe luogo.

« Mancando a questa obbligazione, egli ed i figli suoi cesseranno di aver diritto alla protezione degli agenti del Governo, senza pregiudizio delle pene nelle quali incorrano i figli come renitenti o sottrattisi all'iscrizione. »

La MARCONI, ministro della guerra. Il Ministero non ha difficoltà di accettare quell'aggiunta.

JACQUEMONT. L'honorable rapporteur de la Commission vient d'exposer les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour ne pas adopter la pénalité que j'avais proposée dans mon amendement. Je dois avouer que ces motifs n'ont point ébranlé ma conviction. Je pourrais les combattre par des considérations puissantes; mais, comme elles trouveront plus particulièrement leur place lorsque le Sénat sera appelé à discuter la loi sur les actes de l'état civil, je différerai jusqu'alors de développer mon système. On conçoit qu'on devra nécessairement décider dans cette loi, si le fils d'un citoyen né à l'étranger, et dont l'acte de naissance n'aura pas été transcrit sur les registres qui seront tenus à cet effet par nos agents diplomatiques ou consulaires à l'étranger, conserve ou non son droit de citoyenneté dans le royaume.

La Commission ayant reconnu l'importance de combler la lacune qui avait motivé mon amendement, et la disposition transitoire qu'elle a proposée pouvant remplir provisoirement le but que je voulais atteindre, en attendant que les principes sur le droit de citoyenneté soient discutés dans la loi sur les actes de l'état civil, je n'abuserai pas plus longtemps des moments précieux du Sénat. En conséquence, je retire mon amendement et je me rallie à celui de la Commission.

COLLA, relatore. Il signor ministro mi faceva osservare che vi sono luoghi dove non vi ha console nazionale, ma solo un agente diplomatico; allora sarebbe bene, quando si tratta di trasmettere la dichiarazione, di dire: « All'agente diplomatico o console nazionale residente nel distretto. »

PRESIDENTE. Dopo il ritiro fatto dal senatore Jacquemont della sua proposizione, altro non resta che porre ai voti la proposta della Commissione, la quale ho l'onore di leggere di nuovo. (Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo testè letto voglia levarsi.

(È approvato.)

Dovrebbe ora passarsi allo scrutinio generale della legge, ma siccome questa ha subito molte modificazioni, così lo ho fatto preparare un testo corretto, del quale il Senato udirà la lettura in quelle sole parti nelle quali vi è stata modificazione.

Perciò prego il signor segretario Cibrario di darne lettura. (Il senatore Cibrario legge i vari articoli stati modificati.)

Se non v'ha osservazione, si passerà allo scrutinio se-

greto. Prima però si darà lettura di una lettera ricevuta dal barone Blanc da Parigi, che annunzia trovarsi assente dalla patria.

(Il senatore Cibrario legge la lettera del senatore Blanc.)

Propongo di accordare un mese di congedo al senatore Blanc.

(È approvato.)

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Volanti.....	53
Voti favorevoli.....	43
Voti contrari.....	10

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle 5 e 1/2.